



Parte prima - N. 50

Anno 44

20 dicembre 2013

N. 383

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2013, N. 28

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40
DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2011, N. 40 IN COINCIDENZA
CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3 Cartografia regionale
- Art. 4 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
- Art. 5 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
- Art. 6 Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
- Art. 7 Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 8 Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)
- Art. 9 Strumenti di garanzia
- Art. 10 Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
- Art. 11 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 12 Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
- Art. 13 Mercati e centri agro-alimentari
- Art. 14 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
- Art. 15 Fondo per la conservazione della natura
- Art. 16 Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello
- Art. 17 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 18 Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
- Art. 19 Interventi ed opere di difesa della costa
- Art. 20 Rete viaria di interesse regionale

- Art. 21 Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)
- Art. 22 Integrazione regionale per il finanziamento del SSR
- Art. 23 Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese
- Art. 24 Fondo regionale per la non autosufficienza
- Art. 25 Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
- Art. 26 Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
- Art. 27 Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
- Art. 28 Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 29 Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
- Art. 30 Attuazione degli interventi finanziati dal DUP – Risorse statali
- Art. 31 Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali
- Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992
- Art. 33 Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
- Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
- Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
- Art. 36 Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1998
- Art. 38 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
- Art. 39 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
- Art. 40 Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002
- Art. 41 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
- Art. 42 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

- Art. 43 Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico
- Art. 44 Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
- Art. 45 Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico
- Art. 46 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
- Art. 47 Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007
- Art. 48 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012
- Art. 49 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012
- Art. 50 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012
- Art. 51 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 52 Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013
- Art. 53 Copertura finanziaria
- Art. 54 Entrata in vigore

Art. 1**Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale**

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

- | | | |
|----|-----------------|---|
| a) | Cap. U03905 | “Spese per l’automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo |
| | Esercizio 2015: | Euro 2.000.000,00; |
| b) | Cap. U03910 | “Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale |
| | Esercizio 2014: | Euro 190.000,00 |
| | Esercizio 2015: | Euro 5.000.000,00; |
| c) | Cap. U03937 | “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale |
| | Esercizio 2014: | Euro 1.670.000,00 |
| | Esercizio 2015 | Euro 1.330.000,00. |

2. Contestualmente, l’autorizzazione per l’esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul Capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.

Art. 2**Sistema informativo agricolo regionale**

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta per l’esercizio 2014 un’autorizzazione di spesa di Euro 183.053,07, a valere sul Capitolo U03925 nell’ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. U03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014: Euro 130.000,00;

b) Cap. U03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014: Euro 50.000,00;

c) Cap. U03861 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto o realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014: Euro 200.000,00.

Art. 4

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2014, un contributo di Euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo U02705 nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad

integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'annualità 2014 la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul Capitolo U10580, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

Art. 6

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo U10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 – Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. U16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
- Esercizio 2014: Euro 800.000,00.

Art. 8**Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)**

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia – Expo 2015.
3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2014 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 – Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).
4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

Art. 9**Strumenti di garanzia**

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo testo unico. Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 10.000.000,00, a

valere sul Capitolo U21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 – Promozione e qualificazione delle imprese.

Art. 10

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2014 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali.

Art. 11

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a) | Cap. U25558 | "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" |
| | Esercizio 2014: | Euro 65.000,00 |
| | Esercizio 2015: | Euro 7.465.000,00; |
| b) | Cap. U25564 | "Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" |
| | Esercizio 2015: | Euro 2.152.000,00; |

- c) Cap. U25664 “Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”
- Esercizio 2015: Euro 2.600.000,00.

Art. 12

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 13

Mercati e centri agro-alimentari

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

Art. 14

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
a fondi e interventi per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
- a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

- b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
- c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 15

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00, nell'ambito del Capitolo U38070 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

Art. 16

Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello

1. La Regione Emilia-Romagna concorre, ai sensi dell'articolo 29 dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13 (Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello), al finanziamento delle attività dell'Ente di gestione del Parco.

2. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 pari a Euro 127.000,00, a valere sul Capitolo U38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali.

Art. 17**Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale**

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo U39187 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2014, di Euro 600.000,00.

Art. 18**Interventi di sistemazione idraulica e ambientale**

1. Per la realizzazione degli interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale, a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo U39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2014, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 19**Interventi ed opere di difesa della costa**

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.700.000,00, a valere sul Capitolo U39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 20

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale, previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, sono disposte per l'esercizio 2014 autorizzazioni di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U45177 e pari a Euro 5.800.000,00, a valere sul Capitolo U45184.

Art. 21

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro 47.900.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:

- a) Cap.U51614 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 20.400.000,00;
- b) Cap.U51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 25.200.000,00;
- c) Cap.U52302 “Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.3.19030
Euro 2.300.000,00.

Art. 22

Integrazione regionale per il finanziamento del SSR

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 148.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 – Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.

Art 23

Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese

1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2014, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di Euro 1.200.000,00, a valere sul Capitolo U51650 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2. 18050 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.

Art. 24

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa

pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 25

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 172.800,00, a valere sul Capitolo U64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 26

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 per l'esercizio 2014 è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U73142 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 27

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 3.850.000,00, a valere sul

Capitolo U70602 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 28

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 29

Attuazione degli interventi finanziati
dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifiche accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2014, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n.

40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 30

Attuazione degli interventi finanziati dal DUP – Risorse statali

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel DUP, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2010)).

2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 31**Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa
relative al 2013 finanziate con mezzi regionali**

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	212.500,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	339,07
4)	2775	1.2.3.3.4420	1.195.536,68
5)	2800	1.2.3.3.4422	6.628,00
6)	2802	1.2.3.3.4422	231.000,00
7)	3453	1.2.2.3.3100	91.000,00
8)	3455	1.2.2.3.3100	2.650.208,98
9)	3905	1.2.1.3.1500	300.000,00
10)	3925	1.2.1.3.1520	43.679,66
11)	3937	1.2.1.3.1510	752.972,84
12)	3939	1.2.1.3.1510	290.000,00
13)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
14)	4348	1.2.1.3.1600	2.500.000,00
15)	16332	1.3.1.3.6300	1.184.713,41
16)	16400	1.3.1.3.6300	859.844,62
17)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
18)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
19)	22258	1.3.2.3.8270	6.568.520,67
20)	23028	1.3.2.3.8300	39.537.321,91
21)	23752	1.3.2.3.8368	5.438.159,00
22)	23754	1.3.2.3.8368	3.300.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	1.298.073,49
24)	25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
25)	25798	1.3.3.3.10010	780.000,00
26)	30634	1.4.1.3.12630	8.914.961,49
27)	30636	1.4.1.3.12630	600.000,00
28)	30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
29)	30640	1.4.1.3.12630	1.955.375,00
30)	30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
31)	31110	1.4.1.3.12650	16.968.992,56
32)	31116	1.4.1.3.12650	402.150,96
33)	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
34)	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
35)	32097	1.4.1.3.12735	6.216.334,55
36)	35305	1.4.2.3.14000	185.211,66

37)	35310	1.4.2.3.14000	440.000,00
38)	36186	1.4.2.3.14062	841,00
39)	36188	1.4.2.3.14062	112.232,05
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
43)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
44)	37374	1.4.2.3.14220	5.909.835,33
45)	37378	1.4.2.3.14223	282.525,00
46)	37385	1.4.2.3.14223	953.479,30
47)	37404	1.4.2.3.14223	299.250,00
48)	37408	1.4.2.3.14223	5.636.386,31
49)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
50)	37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
51)	37436	1.4.2.3.14223	4.125.077,10
52)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53)	38030	1.4.2.3.14300	231.156,32
54)	38090	1.4.2.3.14305	1.112.297,06
55)	39050	1.4.2.3.14500	768.648,75
56)	39220	1.4.2.3.14500	2.639.490,74
57)	39360	1.4.2.3.14555	871.832,03
58)	41250	1.4.3.3.15800	1.332.011,41
59)	41360	1.4.3.3.15800	1.943.199,25
60)	41570	1.4.3.3.15800	272.000,00
61)	41900	1.4.3.3.15820	51.402,56
62)	41997	1.4.3.3.15820	946.921,96
63)	43027	1.4.3.3.16000	632.715,97
64)	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
65)	43270	1.4.3.3.16010	12.280.846,80
66)	43282	1.4.3.3.16010	1.213.193,21
67)	45175	1.4.3.3.16200	2.199.888,47
68)	45177	1.4.3.3.16200	2.013.727,00
69)	45186	1.4.3.3.16200	6.992.722,79
70)	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
71)	46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
72)	47114	1.4.4.3.17400	3.259.034,28
73)	47315	1.4.4.3.17400	2.000.000,00
74)	48050	1.4.4.3.17450	622.047,50
75)	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
76)	57200	1.5.2.3.21000	9.396.500,39
77)	57680	1.5.2.3.21060	891.252,21
78)	65721	1.5.1.3.19050	375.000,00
79)	65770	1.5.1.3.19070	70.690.927,36
80)	68321	1.5.2.3.21060	2.453.699,54
81)	70541	1.6.5.3.27500	283.033,52
82)	70545	1.6.5.3.27500	513,64
83)	70678	1.6.5.3.27500	2.002.983,20

84)	70715	1.6.5.3.27520	2.420.140,00
85)	70718	1.6.5.3.27520	5.906.748,98
86)	71566	1.6.5.3.27537	893.664,50
87)	71572	1.6.5.3.27540	2.011.263,35
88)	73060	1.6.2.3.23500	1.187.795,97
89)	73135	1.6.3.3.24510	376,41
90)	73140	1.6.3.3.24510	1.300.000,00
91)	78410	1.4.2.3.14384	9.106,90
92)	78458	1.4.2.3.14384	108.111,45
93)	78464	1.4.2.3.14384	204.320,44
94)	78476	1.4.2.3.14384	38.757,40
95)	78705	1.6.6.3.28500	2.706.612,81
96)	78707	1.6.6.3.28500	1.630.000,00.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992

1. L'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. L'associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell'associazione, concede e liquida all'associazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
4. L'associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.”.

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

“Art. 6**Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati**

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede ai sensi dello stesso articolo, verificando che l'interessato risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

2. Su domanda di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i relativi nominativi.

3. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente e occasionalmente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

4. All'esercizio professionale temporaneo e occasionale di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi

dall'abilitazione e dal possesso del diploma di scuola dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. Ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare la professione di maestro di sci in Emilia-Romagna si applicano le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.”.

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è abrogato.

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è aggiunta la seguente:

“c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.”.

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo

emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.”.

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole “destinati prevalentemente” sono sostituite dalla parola “nonché”.

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:

“2 bis. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). Ai fini del procedimento disciplinato dal titolo I della presente legge il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4.”.

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) sono aggiunte, in fine, le parole: “e ai programmi di attività di ASTER soc. cons. p.a.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole “a responsabilità limitata” sono sostituite dalle parole “per azioni” e le parole “art. 47” sono sostituite dalle parole “articolo 64”.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituita dalla seguente:

“c) che la società sia a totale capitale pubblico, con vincolo della partecipazione societaria maggioritaria della Regione Emilia-Romagna, delle Università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro associazioni, con esclusione di soggetti privati;”.

4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:

“c bis) che la Regione e gli altri enti pubblici soci svolgano sull'attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con le modalità e i termini stabiliti dallo statuto sociale e dalle convenzioni di cui ai commi 7, 7 bis e 8.”.

5. ASTER si adegua a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2002 entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori sei mesi sulla base di una deliberazione di Giunta regionale.

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) dopo le parole “trasporto a fune” sono inserite le parole “e similari”.

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è sostituita dalla seguente:

“e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.”.

Art. 40

Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 ammessi a finanziamento nell'ambito delle graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i

beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.

2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.

Art. 41

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. L'articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“Art. 47

Fondo sociale regionale. Spese correnti operative

1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

- a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;
- b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell'atto previsto al comma 3;
- c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai

soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.”.

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo dal vivo”.

Art. 43

Disposizioni sul controllo del territorio
e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico

1. Al fine di un più efficace controllo sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, la Regione si avvale, anche a sostegno del contrasto all'abusivismo, di tutte le modalità consentite dall'evoluzione tecnologica, ivi compresa la verifica delle occupazioni tramite la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia catastale.

2. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il 31 dicembre 2014 e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.

3. La domanda di concessione di aree del demanio idrico presentata ai sensi del comma 2 è istruita secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2004. La concessione può essere rilasciata solo previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l'occupazione pregressa.

Art. 44

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, è autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Sulla base di motivate ragioni legate alla complessità della sperimentazione, la Giunta regionale può prevedere una durata della sperimentazione gestionale oltre il termine di cinque anni. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001."

Art. 45

Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico

1. L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme e relativi accessori dovuti per aver utilizzato, con o senza titolo concessorio, beni del demanio idrico.

2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, può essere disposto con rate aventi cadenza massima annuale e per una durata complessiva non superiore ai cinque anni per importi fino ad Euro 25.000,00 e non superiore ai dieci anni per i rimanenti casi.

3. Il mancato versamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione.

4. Se l'importo da rateizzare è pari o superiore ad Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione a soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può fissare l'importo minimo delle rate, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.

6. L'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) è abrogato.

Art. 46

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è aggiunta la seguente:

“h bis) gli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).”.

Art. 47

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi) è abrogato.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2007, le parole “deve essere prevista nel contratto originario ed” sono soppresse.

3. L'articolo 16 della legge regionale n. 28 del 2007 è abrogato.

Art. 48

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di

risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:

- a) nell'ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;
- b) nell'ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l'importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi.”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “da responsabilità sanitaria” sono soppresse;
- b) le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.

4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.

Art. 49

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.”.

Art. 50

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) è aggiunto il seguente periodo: “Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo, non è considerato cambio d'uso all'interno del territorio urbanizzato quello verso usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.”.

2. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 le parole: "di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili" sono sostituite dalle seguenti: "su immobili".

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

"6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, per gli edifici che, a seguito di apposita perizia tecnica asseverata, risultano caratterizzati da uno stato di danno superiore al danno gravissimo e da una vulnerabilità media o alta (E3).".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigente, il Comune può autorizzare la demolizione e la ricostruzione, anche in altro sedime, di edifici totalmente inagibili con esclusione di quelli caratterizzati da uno stato di danno superiore al gravissimo, combinato con una vulnerabilità media o alta, che non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non siano stati vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale e che, a giudizio del Comune stesso, non rivestano alcun valore funzionale, ambientale, paesaggistico, storico ed architettonico. In tali casi il contributo viene determinato sulla base dei parametri stabiliti per il livello operativo attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.".

5. Nel primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola "abusivi" è sostituita dalla seguente locuzione: "sugli edifici o su loro porzioni costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).".

6. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in

attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.”.

7. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012 dopo le parole “perimetrazione delle UMI,” sono inserite le seguenti: “o entro il diverso termine stabilito con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 1° agosto 2012, n. 122,”.

8. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituita dalla seguente:

“a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;”.

9. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola “rurali” è sostituita dalle seguenti: “localizzati in territorio rurale”.

10. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2014”.

Art. 51

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012.

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

“3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.”.

Art. 52

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

“6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi

dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 è così sostituito:

"2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.”.

4. L'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Certificato di conformità edilizia e di agibilità

1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. L'interessato trasmette allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

- a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità;
- b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);
- c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e

da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

- d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;
- e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;
- f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 2, lettera b), e la documentazione da allegare alla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di assicurare la semplificazione del procedimento per il rilascio dello stesso e l'uniforme applicazione della relativa disciplina.

4. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 10, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

5. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 2 ovvero l'avvenuta completa integrazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 4 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

6. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sono sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:

- a) interventi di nuova edificazione;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia;

d) interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.

7. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

8. Fuori dai casi di cui al comma 6, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione.

9. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, lo Sportello unico comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione, il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.

10. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione di cui al comma 4, secondo periodo. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

- a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
- b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;
- c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;
- d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.

13. La conformità edilizia e l'agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.”.

5. L'articolo 24 (Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato) della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

6. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.”.

7. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

“5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.”.

Art. 53

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 54

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2013

VASCO ERRANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2014	2015	2016	Fonte finanziaria
U02698	1.2.3.3.04420	31, punto 1)	1.252,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02701	1.2.3.3.04420	31, punto 2)	212.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02705	1.2.3.2.03820	4	50.000,00			MEZZI REGIONALI
U02708	1.2.3.3.04420	31, punto 3)	339,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02775	1.2.3.3.04420	31, punto 4)	1.195.536,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02800	1.2.3.3.04422	31, punto 5)	6.628,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U02802	1.2.3.3.04422	31, punto 6)	231.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03453	1.2.2.3.03100	31, punto 7)	91.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03455	1.2.2.3.03100	31, punto 8)	2.650.208,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03850	1.2.3.3.04440	3, comma 1, lett.b)	50.000,00			MEZZI REGIONALI
U03854	1.2.3.2.03501	3, comma 1, lett.a)	130.000,00			MEZZI REGIONALI
U03861	1.2.3.3.04440	3, comma 1, lett.c)	200.000,00			MEZZI REGIONALI
U03905	1.2.1.3.01500	1, comma 1, lett.a)	0,00	2.000.000,00		MEZZI REGIONALI
U03905	1.2.1.3.01500	31, punto 9)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03910	1.2.1.3.01510	1, comma 1, lett.b)	190.000,00	5.000.000,00		MEZZI REGIONALI
U03925	1.2.1.3.01520	2	183.053,07			MEZZI REGIONALI
U03925	1.2.1.3.01520	31, punto 10)	43.679,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03937	1.2.1.3.01510	1, comma 1, lett.c)	1.670.000,00	1.330.000,00		MEZZI REGIONALI
U03937	1.2.1.3.01510	31, punto 11)	752.972,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U03939	1.2.1.3.01510	31, punto 12)	290.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U04276	1.2.1.3.01600	31, punto 13)	24.426.337,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U04348	1.2.1.3.01600	31, punto 14)	2.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U10580	1.3.1.2.05210	5	500.000,00			MEZZI REGIONALI
U10596	1.3.1.3.06025	6	30.000,00			MEZZI REGIONALI
U16332	1.3.1.3.06300	31, punto 15)	1.184.713,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U16352	1.3.1.3.06310	7	800.000,00			MEZZI REGIONALI
U16400	1.3.1.3.06300	31, punto 16)	859.844,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U21088	1.3.2.3.08000	31, punto 17)	3.115.893,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U21226	1.3.2.3.08230	9	10.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U22210	1.3.2.3.08260	31, punto 18)	2.512.534,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U22258	1.3.2.3.08270	31, punto 19)	6.568.520,67			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U23028	1.3.2.3.08300	31, punto 20)	39.537.321,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U23712	1.3.2.2.07310	8	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
U23752	1.3.2.3.08368	31, punto 21)	5.438.159,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U23754	1.3.2.3.08368	31, punto 22)	3.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U25525	1.3.3.3.10010	31, punto 23)	1.298.073,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U25528	1.3.3.3.10010	31, punto 24)	696.442,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U25558	1.3.3.2.09100	11, comma 1, lett.a)	65.000,00	7.465.000,00		MEZZI REGIONALI
U25564	1.3.3.2.09100	11, comma 1, lett.b)	0,00	2.152.000,00		MEZZI REGIONALI
U25572	1.3.3.3.10010	12	100.000,00			MEZZI REGIONALI
U25662	1.3.3.2.09100	12	900.000,00			MEZZI REGIONALI
U25664	1.3.3.2.09100	11, comma 1, lett.c)	0,00	2.600.000,00		MEZZI REGIONALI
U25780	1.3.3.3.10010	12	500.000,00			MEZZI REGIONALI
U25798	1.3.3.3.10010	31, punto 25)	780.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U27000	1.3.4.3.11600	13	300.000,00			MEZZI REGIONALI
U30634	1.4.1.3.12630	31, punto 26)	8.914.961,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30636	1.4.1.3.12630	31, punto 27)	600.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30638	1.4.1.3.12630	31, punto 28)	200.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30640	1.4.1.3.12630	31, punto 29)	1.955.375,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U30885	1.4.1.3.12620	31, punto 30)	208.084,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U31110	1.4.1.3.12650	31, punto 31)	16.968.992,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U31116	1.4.1.3.12650	31, punto 32)	402.150,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U32020	1.4.1.3.12670	31, punto 33)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U32045	1.4.1.3.12800	31, punto 34)	969.177,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2014	2015	2016	Fonte finanziaria
U32059	1.4.1.2.12290	14	2.200.000,00			MEZZI REGIONALI
U32097	1.4.1.3.12735	31, punto 35)	6.216.334,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U35305	1.4.2.3.14000	31, punto 36)	185.211,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U35310	1.4.2.3.14000	31, punto 37)	440.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U36186	1.4.2.3.14062	31, punto 38)	841,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U36188	1.4.2.3.14062	31, punto 39)	112.232,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37150	1.4.2.3.14150	31, punto 40)	43.456,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37250	1.4.2.3.14170	31, punto 41)	139.530,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37332	1.4.2.3.14220	31, punto 42)	1.695.844,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37344	1.4.2.3.14220	31, punto 43)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37374	1.4.2.3.14220	31, punto 44)	5.909.835,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37378	1.4.2.3.14223	31, punto 45)	282.525,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37385	1.4.2.3.14223	31, punto 46)	953.479,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37404	1.4.2.3.14223	31, punto 47)	299.250,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37408	1.4.2.3.14223	31, punto 48)	5.636.386,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37427	1.4.2.3.14223	31, punto 49)	250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37431	1.4.2.3.14223	31, punto 50)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U37436	1.4.2.3.14223	31, punto 51)	4.125.077,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U38027	1.4.2.3.14310	31, punto 52)	4.506.839,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U38030	1.4.2.3.14300	31, punto 53)	231.156,32			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U38070	1.4.2.2.13500	15	25.000,00			MEZZI REGIONALI
U38084	1.4.2.2.13500	16	127.000,00			MEZZI REGIONALI
U38090	1.4.2.3.14305	31, punto 54)	1.112.297,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U39050	1.4.2.3.14500	18, comma 2	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U39050	1.4.2.3.14500	31, punto 55)	768.648,75			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U39187	1.4.2.2.13863	17	600.000,00			MEZZI REGIONALI
U39220	1.4.2.3.14500	18, comma 1	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U39220	1.4.2.3.14500	31, punto 56)	2.639.490,74			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U39360	1.4.2.3.14555	19	2.700.000,00			MEZZI REGIONALI
U39360	1.4.2.3.14555	31, punto 57)	871.832,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41250	1.4.3.3.15800	31, punto 58)	1.332.011,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41360	1.4.3.3.15800	31, punto 59)	1.943.199,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41570	1.4.3.3.15800	31, punto 60)	272.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41900	1.4.3.3.15820	31, punto 61)	51.402,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U41997	1.4.3.3.15820	31, punto 62)	946.921,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43027	1.4.3.3.16000	31, punto 63)	632.715,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43221	1.4.3.3.16010	31, punto 64)	299.637,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43270	1.4.3.3.16010	31, punto 65)	12.280.846,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U43282	1.4.3.3.16010	31, punto 66)	1.213.193,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45175	1.4.3.3.16200	31, punto 67)	2.199.888,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45177	1.4.3.3.16200	20	500.000,00			MEZZI REGIONALI
U45177	1.4.3.3.16200	31, punto 68)	2.013.727,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45184	1.4.3.3.16200	20	5.800.000,00			MEZZI REGIONALI
U45186	1.4.3.3.16200	31, punto 69)	6.992.722,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U45194	1.4.3.3.16200	31, punto 70)	6.428,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U46125	1.4.3.3.16600	31, punto 71)	250.150,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U47114	1.4.4.3.17400	31, punto 72)	3.259.034,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U47315	1.4.4.3.17400	31, punto 73)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U48050	1.4.4.3.17450	31, punto 74)	622.047,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U51614	1.5.1.2.18000	21, comma 1, lett.a)	20.400.000,00			MEZZI REGIONALI
U51616	1.5.1.2.18000	21, comma 1, lett.b)	25.200.000,00			MEZZI REGIONALI
U51638	1.5.1.2.18020	22	148.800.000,00			MEZZI REGIONALI
U51640						
U51650	1.5.1.2.18050	23	1.200.000,00			MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2014	2015	2016	Fonte finanziaria
U52302	1. 5. 1. 3. 19030	21, comma 1, lett.c)	2.300.000,00			MEZZI REGIONALI
U57152	1. 5. 1. 2. 18125	24	70.000.000,00			MEZZI REGIONALI
U57198	1. 5. 2. 3. 21000	31, punto 75)	175.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U57200	1. 5. 2. 3. 21000	31, punto 76)	9.396.500,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U57680	1. 5. 2. 3. 21060	31, punto 77)	891.252,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U64410	1. 5. 1. 2. 18390	25	172.800,00			MEZZI REGIONALI
U65721	1. 5. 1. 3. 19050	31, punto 78)	375.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U65770	1. 5. 1. 3. 19070	31, punto 79)	70.690.927,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U68321	1. 5. 2. 3. 21060	31, punto 80)	2.453.699,54			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70541	1. 6. 5. 3. 27500	31, punto 81)	283.033,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70545	1. 6. 5. 3. 27500	31, punto 82)	513,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70602	1. 6. 5. 2. 27110	27	3.850.000,00			MEZZI REGIONALI
U70678	1. 6. 5. 3. 27500	31, punto 83)	2.002.983,20			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70715	1. 6. 5. 3. 27520	31, punto 84)	2.420.140,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U70718	1. 6. 5. 3. 27520	28	300.000,00			MEZZI REGIONALI
U70718	1. 6. 5. 3. 27520	31, punto 85)	5.906.748,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U71566	1. 6. 5. 3. 27537	31, punto 86)	893.664,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U71572	1. 6. 5. 3. 27540	31, punto 87)	2.011.263,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73060	1. 6. 2. 3. 23500	31, punto 88)	1.187.795,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73135	1. 6. 3. 3. 24510	31, punto 89)	376,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73140	1. 6. 3. 3. 24510	31, punto 90)	1.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U73142	1. 6. 3. 3. 24510	26	300.000,00			MEZZI REGIONALI
U78410	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 91)	9.106,90			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78458	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 92)	108.111,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78464	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 93)	204.320,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78476	1. 4. 2. 3. 14384	31, punto 94)	38.757,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78705	1. 6. 6. 3. 28500	31, punto 95)	2.706.612,81			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
U78707	1. 6. 6. 3. 28500	31, punto 96)	1.630.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1622 del 11 novembre 2013; oggetto assembleare n. 4732 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 218 del 14 novembre 2013;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali", V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport"

e alla "Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 22/2013 del 10 dicembre 2013, con relazione scritta del consigliere Luciano Vecchi e relazione scritta del consigliere Marco Lombardi, nominati dalla Commissione in data 18 novembre 2013;
- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 2013, alle ore 16.45, atto n. 84/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34**, è il seguente:

«Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.). ».

2) il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34**, è il seguente:

«Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati.

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati. ».

3) il testo dell'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34**, è il seguente:

«Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977. ».

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che concerne **Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia**

di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, è il seguente:

«Art. 2 - Ministero per le politiche agricole.

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti. ».

Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014**, è il seguente:

«Art. 5 - Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

Note all'art. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che concerne **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**, è il seguente:

«Art. 107 - Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
- venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
- non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.».

2) il testo dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che concerne **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**, è il seguente:

«Art. 106 - Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

- emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
- prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. (263)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47, che concerne **Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49**, è il seguente:

«Art. 1 - Oggetto.

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:

- contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso.».

Nota all'art. 15

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, che concerne **Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco**, è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della

competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

- la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
- le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
- il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.».

Nota all'art. 16

Comma 1

1) il testo dell'articolo 29 dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13, che concerne **Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello**, è il seguente:

«Art. 29 - Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento dell'Ente di gestione concorrono:

- contributi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
- contributi degli enti locali interessati territorialmente, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
- proventi derivanti dalle attività svolte;
- diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti all'ente o dei quali abbia la gestione;
- proventi derivanti dalle sanzioni.

2. La gestione dei finanziamenti è effettuata secondo criteri unitari, senza vincolo territoriale.».

Nota all'art. 19

Comma 1

1) il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione**, è il seguente:

«Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa.

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

- difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- contenimento dei processi erosivi del litorale;
- tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.».

Nota all'art. 21

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che concerne **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421**, è il seguente:

«Art. 2 - Competenze regionali.

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.»

Nota all'art. 24

Comma 1

1) il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, è il seguente:

«Art. 51- Fondo regionale per la non autosufficienza.

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.»

Comma 2

2) per il testo dell'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007**, vedi nota 1).

Nota all'art. 25

Comma 1

1) il testo dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina**, è il seguente:

«Art. 26 - Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.»

Nota all'art. 29

Comma 5

1) il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**), è il seguente:

«Art. 31- Variazioni di bilancio.

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;».

Comma 6

2) il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**), è il seguente:

«Art. 31- Variazioni di bilancio.

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;».

Note all'art. 30

Comma 3

1) per il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**), vedi nota 1) all'art. 29.

Comma 4

2) per il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**), vedi nota 2) all'art. 29.

Note all'art. 32

Comma 5

1) il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, che concerne **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 -

1. La Regione concorre al finanziamento delle associazioni indicate all'art. 1 mediante la concessione di un contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa per la partecipazione alle suddette associazioni.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale, sulla base della dimostrazione del pareggio di bilancio conseguito in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.

3. La Regione conferisce altresì quote "una tantum" a titolo di partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle associazioni indicate nell'art. 1.».

Note all'art. 33

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42, che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci**, ora sostituito, era il seguente: «Art. 6 - Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati.

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all'Albo di cui all'articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini

dell'esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3.

7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all'articolo 9.

8. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42, che concerne **Ordinamento della professione di maestro di sci**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 9-Tariffe professionali.

1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali.

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.».

Note all'art. 34

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**, è il seguente:

«Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.

(omissis)

3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:

(omissis)

c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**, è il seguente:

«Art. 17 - Danni alle attività agricole.

(omissis)

3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.».

Nota all'art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.

(omissis)

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.».

Nota all'art. 36

Comma 1

1) il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art.21 - Dotazione finanziaria dell'A.R.P.A.

1. Le entrate dell'A.R.P.A. sono costituite da:

(omissis)

d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'A.R.P.A., o, comunque, a disposizione della stessa;».

Nota all'art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19, che concerne **Norme in materia di riqualificazione urbana**, è il seguente:

«Art. 7 - Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana.

(omissis)

2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche

settoriali comunque dirette ad incidere sulle condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate, dando priorità al finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla pluralità di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali diverse.».

Note all'art. 38

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico**, è il seguente:

«Art. 9 - Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio.

(omissis)

3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico**, è il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca.

1. Per le finalità specificate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.».

Comma 3

3) il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca.

(omissis)

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

(omissis)

c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.».

Comma 4

4) per il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico**, vedi nota 3).

Comma 5

5) il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico**, ora in parte modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca.

(omissis)

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 C.C.;

b) che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;

c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.».

Note all'art. 39

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne **Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

(omissis)

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;».

Comma 2

2) il testo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002, che concerne **Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 10 - Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

(omissis)

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.».

Note all'art. 40

Comma 1

1) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002, che concerne **Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;

b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;

d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione, dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l'uso degli impianti;

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

- impianti di arroccamento,

- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.

La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:

- l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto,

- la razionalizzazione della conduzione degli impianti,

- la riduzione dell'impatto ambientale,

- l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori,

- la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti,

- la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);

f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;

g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;

h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;

i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri;

i-bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del progetto.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.».

Comma 2

2) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002, che concerne **Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 10 - Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:

1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;

2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

d) per gli interventi previsti alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.

2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.».

Nota all'art. 41

Comma 1

1) il testo dell'articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative.

1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi

e degli interventi è destinato, per quota parte:

a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;

b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano associate le funzioni finanziate;

c) alle province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:

a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;

b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);

c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal Testo unico emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze);

d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;

e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla L.R. 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);

f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;

g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.

3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.»

Nota all'art. 42

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, è il seguente:

«Art. 33 - Accreditamento.

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.»

Nota all'art. 43

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, che concerne **Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali**, è il seguente:

«Art. 21 Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.»

Nota all'art. 44

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne **Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Sperimentazioni gestionali.

1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione

dei servizi sanitari e socio-sanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, è autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa, in misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.»

Nota all'art. 45

Comma 2

1) il testo dell'articolo 1284 del **codice civile**, è il seguente:

«Art. 1284 - Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.»

Comma 6

2) il testo dell'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 24 - Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico.

1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio.»

Nota all'art. 46

Comma 1

1) il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro**, è il seguente:

«Art. 26 - Soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini:

(omissis)

h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.»

Nota all'art. 47

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, che concerne **Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Sistema regionale di acquisto.

(omissis)

2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.»

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2007, che concerne **Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi**, è il seguente:

«Art. 15 - Durata del contratto.

(omissis)

3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) ed all'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003,

n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).».

Comma 3

3) il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 28 del 2007, che concerne **Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 16 - Varianti.

1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall'articolo 120 del regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), purché non mutino la natura della prestazione.».

Note all'art. 48

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13, che concerne **Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Ambito di applicazione e interventi regionali.

(omissis)

2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:

a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro responsabilità, per richieste con importi inferiori o uguali a 100 mila euro;

b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6;

c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012, che concerne **Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni della Regione.

(omissis)

2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7:

(omissis)

d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera c);».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012, che concerne **Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Fondo regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il fondo regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria, da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c).».

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012, che concerne **Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 - Fondo regionale.

(omissis)

3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), il costo della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita dalla Regione.».

Note all'art. 49

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, che concerne **Norme in materia di tributi regionali**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Disposizioni transitorie.

(omissis)

2. Le disposizioni contenute nel Titolo II si applicano dal 1° gennaio 2014.».

Note all'art. 50

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 3- Principi generali della ricostruzione.

(omissis)

4. Qualora la pianificazione urbanistica vigente o il piano della ricostruzione ammettano per l'edificio originario interventi di ristrutturazione o ampliamento o l'aumento delle unità immobiliari, tali modifiche possono essere realizzate nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, attraverso la presentazione del titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge per l'intervento da realizzare, senza che ciò comporti alcun incremento del contributo massimo riconosciuto in ragione dei danni causati dal sisma. Il mutamento di destinazione d'uso attuato entro due anni dalla data di fine dei lavori comporta la decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata.

(omissis)

4. Per gli interventi di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili classificati con esito B (temporaneamente inagibili) e C (parzialmente inagibili), di cui al comma 1, non trova applicazione quanto disposto dalla Delib.Ass.Legis. 24 marzo 2008, n. 156. I soggetti interessati possono provvedere al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici attraverso le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata.

(omissis)

6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, unicamente per gli edifici con danni gravissimi per i quali, prima dell'inizio lavori, il progettista presenti ai sensi del comma 10, lettera b), una apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che i medesimi edifici non possono essere adeguatamente riparati a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Il comune, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della perizia asseverata, rivaluta la classificazione del danno subito dagli edifici con le modalità di cui al comma 11, primo periodo, ed autorizza la presentazione del titolo edilizio relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione.».

Comma 4

4) per il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, vedi nota 3).

Comma 5

5) il testo del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata.

(omissis)

13. La disciplina della presente legge non trova applicazione per le costruzioni interessate da interventi abusivi. Qualora sia in corso un procedimento per l'accertamento di opere abusive ai sensi della *legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23* (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'*articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito con modifiche dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*) gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e i relativi contributi sono sospesi fino alla conclusione del medesimo procedimento.».

Comma 6

6) il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Edifici tutelati.

(omissis)

3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.».

Comma 7

7) il testo del comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 7 - Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento - UMI.

(omissis)

9. I condomini e i proprietari di cui ai commi 6, 7 e 8 devono deliberare l'esecuzione unitaria degli interventi e presentare il relativo progetto entro novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune della deliberazione di perimetrazione delle UMI, anche se non intendano richiedere i finanziamenti previsti per la ricostruzione. Decorso inutilmente tale termine, il comune, previa notifica ai singoli proprietari coinvolti di una diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, può provvedere all'occupazione temporanea degli immobili di cui all'articolo 14, comma 3, al fine dell'esecuzione degli interventi. Il provvedimento di occupazione temporanea può anche riguardare le sole unità immobiliari dei condomini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso il comune a sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni e negli adempimenti richiesti per l'attuazione unitaria degli interventi, secondo le modalità dei medesimi commi 6, 7 e 8.».

Comma 8

8) il testo della lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 9 - Territorio rurale.

(omissis)

5. La facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario ed eventualmente recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, trova altresì applicazione per gli interventi di ricostruzione di fabbricati rurali, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che siano crollati e di quelli che siano ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Per i medesimi fabbricati, su richiesta dei soggetti interessati, il comune può altresì consentire in sede di rilascio del titolo edilizio richiesto per l'intervento di ricostruzione:

a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;».

Comma 9

9) il testo del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 9 - Territorio rurale.

(omissis)

9. È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.».

Comma 10

10) il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**, è il seguente:

«Art. 13 - Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione.

1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2013.».

Note all'art. 51

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata biennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di 5

milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

Note all'art. 52

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione.

(omissis)

6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non sono richiesti la presentazione della scheda tecnica descrittiva e il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui agli articoli 23 e 24. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.».

Comma 2

2) il testo del comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione.

(omissis)

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento, ivi compreso il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.».

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.

(omissis)

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestualmente la modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.».

Comma 4

4) il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.

1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. L'interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;

b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all'articolo 24;

c) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;

d) dal certificato di collaudo statico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l'opera realizzata;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi del comma 9, secondo periodo.

4. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova edificazione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

d) gli interventi edilizi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004.

5. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione del controllo degli interventi di cui al comma 4, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguirne il controllo sistematico.

6. Fuori dai casi di cui al comma 4, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e). Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.

7. Il responsabile del procedimento, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 6, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

8. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:

- che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;
- che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.

9. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 8 trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 8, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente.

10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.

11. La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».

Comma 5

5) il testo dell'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.

1. Ogni immobile per il quale è richiesto il certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 1 è dotato di una scheda tecnica descrittiva generale e delle schede relative alle singole unità immobiliari che lo compongono, nelle quali sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile o dell'unità immobiliare, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli edilizi relativi allo stesso.

2. La scheda tecnica, predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato,

attesta, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, la conformità edilizia e l'agibilità dell'immobile. Essa contiene l'attestazione che l'opera realizzata è conforme al progetto originario ed alle eventuali varianti, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda tecnica contiene altresì l'attestazione della sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e con riferimento al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai certificati di collaudo e ad ogni altra dichiarazione di conformità e certificazione previste dalla legge.

3. Con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000 sono individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non rientranti nella nuova costruzione e nella ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

4. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al progettista i dati in possesso dell'ente che verranno richiesti.

5. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e in particolare riguardanti la sicurezza, l'igiene, il risparmio energetico dell'intero edificio e dei relativi impianti, nonché l'accessibilità, usabilità e fruibilità dell'edificio ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. A tal fine, con l'atto di coordinamento tecnico di cui al comma 3:

- sono specificati i contenuti del fascicolo del fabbricato;
- sono stabilite le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente: «Art. 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.

1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.».

Comma 7

7) il testo del comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne **Semplificazione della disciplina edilizia**, ora sostituito, era il seguente: «Art. 55 - Misure per favorire la ripresa economica.

(omissis)

5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.».